



Prot. n. 303/2021  
CB/lb

**Preg.mo**  
**Sottosegretario di Stato con delega allo sport**  
**alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Valentina Vezzali**

**OGGETTO: Osservazioni sulla Riforma del lavoro sportivo.**

Preg.mo Sottosegretario,


con la presente, nel riscontrare la Sua richiesta, inoltro il contributo delle Polisportive Giovanili Salesiane in merito alla Riforma del lavoro sportivo.

Nella circostanza, Le rappresento che tali osservazioni erano già state presentate nel corso dell'audizione delle PGS, tenutasi in data 11.01.2021 dinnanzi alle Commissioni VII ed XI della Camera dei Deputati ed avente ad oggetto: *“Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230)”*

Restando quindi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nel ringraziarLa del Suo contributo a sostegno e servizio del mondo sportivo italiano, l'occasione è lieta per porgerLe cordiali saluti.

**Il Presidente Nazionale**

**(Avv. Ciro Bisogno)**



Roma, li 06.09.2021



A seguito della lettura dello schema di decreto legislativo n. 230, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**, si è pervenuti all'approfondimento delle disposizioni in esso contenute rilevando talune criticità e formulando nel contempo le relative proposte di modifica.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO**

### **CAPO I – LAVORO SPORTIVO**

#### **Art. 25 – Prestazioni lavorative**

Il comma 1 dell'art. 25 definisce lavoratori sportivi – *gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, fatte salve le prestazioni amatoriali.*

Secondo il comma 2, pertanto, al di fuori delle prestazioni amatoriali, l'attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrà costituire oggetto di:

- rapporto di lavoro subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo – anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.;
- prestazione occasionale secondo la disciplina di cui all'art. 54 bis del d.l. n. 50/17 convertito in l. 96/17.

A nostro parere, l'art. 25 difetta di una specifica qualificazione giuridica del rapporto che, in tal senso, non viene ricondotto a un contratto tipo – subordinato, autonomo o di terzo genere – caratterizzato da una propria disciplina legale da applicare, quantomeno in via presuntiva, alla prestazione di lavoro sportivo. Tale soluzione prevede unicamente che se il **lavoro sportivo viene** svolto in via principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Per il resto, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto, il rapporto potrà ricondursi tanto all'area subordinata quanto all'area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune

E anche sotto questo profilo la scelta del legislatore delegato, da un lato non tiene conto della peculiarità e della specificità del settore sportivo e dall'altro non appare vincente in termini di certezze applicative e prevenzione del contenzioso.

Sotto questo punto di vista si consiglia di rivedere l'inquadramento del lavoro sportivo anche alla luce della esigenza di disegnare una figura giuridica uniforme idonea a qualificare in via preferenziale il lavoro nell'ambito sportivo. In questo senso il richiamo alla forma giuridica della collaborazione coordinata e continuativa potrebbe costituire una soluzione applicabile in via preferenziale salvo che le parti non esprimano una diversa volontà ai fini dell'inquadramento del rapporto (come lavoro autonomo o subordinato ad esempio). Questo permetterebbe di assegnare rilevanza al lavoro sportivo al superamento di determinate soglie quantitative (oggi 10 mila euro) sia ai fini fiscali che previdenziali. Tale inquadramento potrebbe essere supportato dalla previsione di alcuni scaglioni progressivi che all'aumentare del reddito gradualmente comportano l'applicazione del trattamento fiscale e previdenziale ordinario.



Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito dal dirigente sportivo, dal tecnico o dall'atleta del sodalizio sportivo dilettantistico, all'interno dei cosiddetti redditi diversi, regolati dall'articolo 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.

Pertanto, la riforma *de qua* costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi "lavoratori sportivi" costituiranno *ex /ege* lavoratori a tutti gli effetti che:

- produrranno reddito soggetto a tassazione
- e, soprattutto, saranno soggetti a contribuzione previdenziale.

Tra l'altro, si nutrono dubbi sulla esaustiva classificazione delle figure dei lavoratori sportivi che non ricomprende tutte quelle qualifiche di ausiliari e assistenti all'attività sportiva che **potrebbero non trovare più collocazione** nel quadro rinnovato dell'art. 67 del T.U.I.R.

Inoltre, si ritiene opportuno integrare al comma 6 le FSN, le DSA e gli EPS tra i soggetti che possono usufruire di prestazioni sportive amatoriali da parte di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

#### **Testo attuale**

*“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”.*

#### **Modifica proposta**

*I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”.*

#### **Art. 29 – Le prestazioni amatoriali**

Il testo attuale dell'art. 29 recita:

*Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **amatori** che mettono a disposizione il proprio **tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport**, in modo personale, **spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.*

*In primis*, va evidenziata la mancata specifica classificazione dei c.d. amatori ricompresi invero in una definizione molto generica che rischia di creare enorme confusione in ordine ai soggetti a cui la previsione normativa deve essere riferita.



Ad ogni modo, è evidente che la natura delle attività degli amatori nell'ambito dei sodalizi sportivi sia del tutto è incompatibile con qualsiasi forma o tipologia di lavoro.

Analizzando pertanto l'art. 29, si ritiene opportuno modificare la rubrica in **“Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo”**

A nostro parere infatti, è necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti *e dalle figure funzionali alla organizzazione delle manifestazioni sportive* (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il “lavoratore sportivo” disciplinato dall'art. 25 e i percettori di “premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”, nell'esercizio di prestazioni sportive amatoriali. L'elemento da prendere in considerazione, sicuramente soggetto a diverse considerazioni ma di più diretta e chiara applicazione, potrebbe essere il limite reddituale di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/86 e non l'occasionalità (cassare dal testo attuale) della prestazione (modifiche al comma 2).

Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

## **Art. 29 - Comma 1**

### **Testo attuale**

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”*



## Modifica proposta

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **tesserati amatori** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della **organizzazione delle manifestazioni sportive.**”*

## Art. 29 - Comma 2

Si ritiene opportuno apportare al comma 2 le seguenti modifiche:

- eliminare il riferimento alla qualificazione dell’attività amatoriale come volontariato;
- eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e tesserati amatori che svolgono attività tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- affermare che l’applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l’intero importo ma per l’importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l’intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L’ASD/SSD che dovesse erogare l’emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall’inizio dell’anno.

## Testo attuale

*“Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per l’intero importo.”*

## Modifica proposta

*“Per tali **collaborazioni** sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite*



*reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'importo che eccede tale soglia.”*

#### **Art. 29 - Comma 3**

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

#### **Testo attuale**

*“Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

#### **Modifica proposta**

*“Le **collaborazioni** sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **tesserato** è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

#### **Art. 29 - Comma 4**

Stante la distinzione della figura dell'amatore da quella del volontario, diviene necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario.

#### **Testo attuale**

*“Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

#### **Modifica proposta**

*“4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

*“5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*